

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2675**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GRILLI, GATTI CAPORASO ELENA, NOCE TERESA, SANTI, PESSI, ALBIZZATI, AMADEI, AMENDOLA PIETRO, ANGELINO PAOLO, ANGELUCCI MARIO, AUDISIO, BALDASSARI, BELTRAME, BENSI, BETTOLI, BOLDRINI, BONOMELLI, BUZZELLI, CACCIATORE, CALANDRONE PACIFICO, CAPRARA, CAVALIERE ALBERTO, CAVALLOTTI, CERRETI, COGGIOLA, DI PAOLANTONIO, FARINI, FERRARI FRANCESCO, FLOREANINI GISELLA, FOA, GIANQUINTO, GIOLITTI, INVERNIZZI, JACOMETTI, JACOPONI, LA ROCCA, LI CAUSI, LOMBARDI CARLO, LOZZA, MAGLIETTA, MALAGUGINI, MARANGONE VITTORIO, MASINI, MERIZZI, MONTAGNANA, MOSCATELLI, NAPOLITANO GIORGIO, NICOLETTO, PIGNI, RAVERA CAMILLA, ROASIO, RONZA, ROSINI, SANSONE, SCARPA, SCOTTI, STUCCHI, VENEGONI, ZAMPONI

*Annunziata il 24 gennaio 1957***Riforma dell'Istituto cotoniero italiano e sviluppo dell'industria cotoniera.**

ONOREVOLI COLLEGGHI ! — Come certamente a voi è noto, l'Istituto cotoniero italiano venne fondato nel 1912, nel periodo, cioè, in cui l'industria italiana stava portando avanti il processo di cartellizzazione e di accentramento che, da tempo, oramai, ne aveva investito pressoché tutti i settori. Già da diversi lustri si erano costituiti cartelli e *trusts* nel campo della siderurgia, fra le compagnie di navigazione, fra i produttori di fiammiferi, di zucchero, ecc.; e in quell'epoca il processo era sollecitato dalla crisi, che era succeduta all'euforia produttiva dei primi anni del nuovo secolo, e che in Italia era fatta

più grave dalle conseguenze economiche e finanziarie della guerra italo-turca.

Non è il caso di chiarire, in questa sede, le cause che erano alla base di quel processo; e sarà sufficiente osservare che, anche in campo cotoniero come in altri settori industriali, l'avvio alla cartellizzazione era dato non già, come si diceva, dalla volontà di salvare l'industria, ma dal proposito di mantenere alti i guadagni delle maggiori imprese. E difatti, nonostante le proclamate intenzioni dei promotori di volere l'intesa fra *tutti* gli industriali cotonieri, l'Istituto cotoniero italiano fu costituito dai soli filatori; per giunta,

la stessa convenzione costitutiva dell'Istituto stabiliva che gli organismi dirigenti di questo venissero eletti secondo norme che tenevano conto del numero dei fusi posseduti dagli aderenti; e fra gli scopi fondamentali dell'Istituto si ponevano la riduzione della produzione, la disciplina delle condizioni di vendita e di pagamento e la stessa regolamentazione dei prezzi di vendita.

Così, fin dal suo sorgere, l'Istituto cotoniero fu una sorta di cartello dei filatori, diretto dai maggiori di costoro e con la funzione di difenderne gli interessi nei confronti degli industriali minori, dei tessitori e soprattutto dei consumatori. Nel primissimo periodo della sua costituzione, difatti, l'Istituto provvede alla adozione degli *short times* e quindi al mantenimento degli alti prezzi di vendita dei filati.

È il caso di aggiungere che tale forma di difesa degli interessi delle maggiori imprese cotoniere veniva ad aggiungersi all'altra formidabile difesa che era costituita dai dazi doganali: già la tariffa doganale del 1878 era stata fissata con particolare riguardo all'industria cotoniera; e ancor più vantaggiosa per i cotonieri era risultata la successiva tariffa del 1887; fu dopo quest'anno infatti che l'industria cotoniera prese a svilupparsi con un ritmo prima sconosciuto.

Ma di un altro privilegio ancora godevano gli industriali cotonieri: la bassa retribuzione delle proprie maestranze, costituite fondamentalmente, all'inizio, da donne e ragazzi, e che è rimasto un dato permanente di quel settore industriale.

Tutto questo permetteva l'acquisizione di alti profitti e il rapido accumulo di capitali da parte delle maggiori aziende cotoniere, le quali difatti furono in grado di distribuire alti dividendi ai propri azionisti, di allargare rapidamente i propri impianti ed anche di investire cospicui capitali in altri rami produttivi; però fu di ostacolo al perfezionamento tecnico dell'apparato produttivo e all'espandersi della produzione e dei consumi.

È vero che le ragioni che avevano spinto i filatori di cotone a stringersi nell'Istituto cotoniero in parte vennero a cessare con lo scoppio della prima guerra mondiale: la forte richiesta di manufatti di cotone da parte delle forze armate e gli alti prezzi pagati dall'amministrazione militare, al di fuori di ogni controllo, portarono a livelli altissimi i profitti delle maggiori imprese. Lo stesso accadde nel dopoguerra, specie dopo l'andata del fascismo al potere e la compressione, allora resasi possibile, delle paghe operaie.

Senonché la crisi degli anni 1929-1934 sollecitò i grandi filatori a ridare nuovo vigore alla disciplina della produzione; e valendosi essi delle nuove condizioni instaurate dal regime fascista, riuscirono a trasformare l'Istituto cotoniero, cui con decreto-legge del 3 marzo 1934, n. 291 venne data personalità giuridica, in Consorzio obbligatorio per tutti i filatori, e quindi a dare valore di legge alle sue disposizioni statutarie. E al riguardo non è inopportuno ricordare che fra tali disposizioni ha importanza preminente quella che riconosce al Consiglio direttivo dell'Istituto la « facoltà di disporre la riduzione della produzione ogni qualvolta dalla statistica dell'Istituto risulti che le rimanenze dei filati superino nel complesso la media di chilogrammi 2 per fuso, ovvero quando ne sia fatta domanda da tante aziende che rappresentino il 70 per cento dei fusi » (articolo 10 dello statuto, approvato con decreto del 29 marzo 1934).

Da allora l'Istituto cotoniero non ha più cambiato la sua natura e le sue funzioni e anzi, più ancora che in regime fascista, è ora l'organo che in qualche modo dirige e disciplina, nell'interesse dei grandi filatori, tutta l'industria cotoniera, come è dimostrato dal decreto presidenziale del 27 maggio 1952, n. 993, a firma di De Gasperi, con cui si è eliminato dal Consiglio direttivo dell'Istituto il rappresentante dei sindacati operai, che, a norma dell'articolo 5 del su menzionato statuto, ne faceva parte.

Che l'Istituto cotoniero continui ad adempiere scrupolosamente alla funzione di sostenitore degli interessi dei grandi filatori è dunque dimostrato innanzi tutto dal fatto che hanno tuttora vigore le norme contenute nel decreto istitutivo del 3 marzo 1934, a cui sopra si è accennato, e nel successivo decreto del 29 marzo 1934, in qualche misura inasprite dalla legislazione messa in atto dai governanti democratici cristiani. Ma a dimostrare il permanere di quella funzione vale anche il recente operato dell'Istituto.

È noto che, quando in relazione con la crisi che da anni travaglia l'industria cotoniera italiana, con legge del 31 gennaio 1956, n. 40, all'Istituto cotoniero venne affidato il compito di elaborare un piano per l'organizzazione e lo sviluppo dell'industria cotoniera, il legislatore particolarmente intendeva che ad opera di quel piano e della sua successiva approvazione e messa in esecuzione si mettesse fine al fenomeno della sospensione totale o parziale dal lavoro degli operai cotonieri, quindi si incrementasse la produzione e perciò l'occupazione operaia.

Senonché l'Istituto cotoniero, allorché ha dato mano all'elaborazione del piano in parola, non ha tenuto conto né della lettera della legge, né, tanto meno, dell'intenzione del legislatore, che dalla lettera stessa della legge risultava quanto mai chiara; e anziché elaborare un piano di sviluppo della produzione cotoniera, ne ha elaborato uno che, al contrario, prevede la contrazione della produzione e il rialzo dei prezzi dei filati. Cioè a dire, l'Istituto cotoniero, ente giuridicamente riconosciuto dallo Stato, al cui finanziamento si provvede tramite l'opera di organi dello Stato e a cui una legge dello Stato affida una particolare e delicata mansione, anziché adempiere a tale mansione tiene presenti soprattutto i propri compiti di sostenitore degli interessi dei grandi filatori, quindi a tali compiti, contrastando con gli interessi dell'economia nazionale e contravvenendo a un preciso disposto di legge, tiene rigorosamente fede.

Ma le ragioni che hanno spinto alla presentazione della presente proposta di legge, oltre che ricercarsi nel funzionamento dell'Istituto cotoniero, vanno ricercate soprattutto nella generale strutturazione dell'industria cotoniera, caratterizzata dal predominio di pochi complessi a tendenza monopolistica, che dell'Istituto cotoniero si valgono come di uno strumento proprio e che, col suo ausilio, seguono da decenni una politica produttiva, degli investimenti e dei prezzi pregiudizievole per l'economia del paese, per le masse consumatrici, per i lavoratori e per la stessa media e piccola industria tessitrice e comunque trasformatrice dei filati.

L'industria tessile, di cui quella cotoniera è il settore più importante, soddisfa uno dei più elementari bisogni umani e pare quindi

giusto esigere che essa, nei propri modi di operare, di ciò tenga conto. Senonché quanto sta accadendo in questi anni dimostra con tutta chiarezza che il modo come l'industria cotoniera è venuta strutturandosi ha necessariamente portato a seguire una politica degli investimenti, produttiva e dei prezzi contrastante con le esigenze delle grandi masse consumatrici. Alcuni grandi complessi, il Riva-Abegg, la Snia Viscosa, il Cotonificio Cantoni, la Cucirini Cantoni Coats, la Manifattura Rosari e Varzi e pochi altri posseggono le parti decisive dell'intero apparato produttivo e pertanto, valendosi anche dell'opera dell'Istituto cotoniero, sono in grado di dettare legge a tutte le restanti aziende. Tali gruppi mirano al conseguimento di alti saggi di profitto e quindi, volendo in rapporto con ciò mantenere alti i prezzi di vendita, provocano la contrazione della produzione; è in buona parte in rapporto con ciò che si è prodotta la crisi produttiva che si lamenta oggi nel settore cotoniero; e volutamente diciamo crisi produttiva, perché, per quanto riguarda l'andamento economico dei maggiori complessi sopra indicati, v'è da tener presente che, in questi ultimi anni, essi hanno visto aumentati i propri profitti, come è dimostrato dall'esame dei rispettivi bilanci.

Per dare una più precisa idea di quale sia la situazione a cui, col concorso della politica degli investimenti, produttiva e dei prezzi seguita dai grandi complessi di filatura e più di recente anche dai produttori di fibre artificiali e sintetiche, è stata portata l'industria cotoniera, valgano i seguenti dati sulla produzione industriale generale italiana e su quella tessile.

Numeri indice della produzione industriale dal 1952 al 1956.

(1938 = 100).

	1952	1953	1954	1955	Primi 8 mesi del 1956
Totale industria italiana.	150	165	181	196	207
Totale industria tessile italiana .	108	116	117	104	106
Industria cotoniera	111	109	115	100	102

Mentre dunque la produzione industriale generale, sia pure rallentando negli ultimi anni il proprio ritmo di sviluppo, è più che raddoppiata in rapporto al 1938, quella tessile, e più particolarmente quella cotoniera, nonostante il non indifferente aumento della popolazione, è rimasta stazionaria. Si tenga

conto inoltre che il numero dei lavoratori occupati nel settore cotoniero, mentre in tutta l'industria è aumentato, sia pure di poco, negli stessi ultimi anni (1950 = 100; 1955 = 102,4), è diminuito da 265.000 circa nel 1949 a 200.000 circa alla fine del 1955 (secondo i dati forniti dall'Associazione coto-

niera nella sua relazione del maggio 1956); e nel corso del 1956 tale numero si è ridotto di alcune altre decine di migliaia.

D'altra parte le condizioni salariali e di vita dei lavoratori tessili sono peggiori di quelle di ogni altra categoria di lavoratori dell'industria; a conferma di ciò valgono i dati contenuti nella seguente tabella e che sono stati tratti dalle notizie statistiche pubblicate dal Ministero del lavoro:

Paghe orarie, comprensive di tutti gli elementi, pagate nel febbraio 1956.

Operai dell'industria di tutte le aziende censite	L. 228,43
Elettrici	» 330,88
Minatori	» 287,90
Metalmeccanici e trasporti	» 247,35
Diversi	» 231,87
Alimentaristi	» 192,55
Tessili (complessivamente)	» 179,44
Lanieri	» 189,59
Cotonieri	» 183,15

È opportuno aggiungere che, sulla base dei dati sempre forniti dal Ministero del lavoro, mentre nel febbraio del 1950 le ore di lavoro pagate agli operai cotonieri ammontavano a 39.056.820, nel febbraio del 1956 scesero a 28.022.599, proporzionalmente quindi nella misura del 28 per cento; ciò che ha comportato per gli operai cotonieri una perdita di oltre 2 miliardi di lire al mese di salari.

È fin troppo evidente che, riguardata sotto tutti gli aspetti — astrazione fatta da quello concernente i profitti dei grandi gruppi di filatura o a ciclo completo — l'industria cotoniera è sottosviluppata e in relativo regresso (fra l'altro essa lavora meno cotone e occupa meno operai ora che nel lontano 1912).

È vero che a produrre tale situazione ha concorso negli ultimi tempi e per buona parte il crollo delle esportazioni; ma a prescindere dalle circostanze particolari che hanno condotto a tale crollo (sviluppo dell'industria cotoniera in paesi prima solo consumatori, perdita di mercati a seguito di un'errata politica generale di commercio con l'estero seguita dai nostri governi, ecc.), v'è fondamentalmente da rilevare che i produttori di cotone, e in particolare i grandi filatori, si sono da decenni orientati verso il mercato di esportazione in ragione della scarsa capacità di acquisto del mercato interno, scarsa capacità che, se è da mettere soprattutto in rapporto con le strutture generali della nostra economia, è stata per non poca parte determi-

nata dalla stessa politica produttiva e dei prezzi seguita dai medesimi grandi filatori. E in relazione con ciò v'è da rilevare che una sana politica di esportazione può fondarsi solo su una generale politica produttiva di massa, di piena utilizzazione degli impianti e quindi di bassi costi; e v'è da rilevare inoltre che, allo stato delle cose, ove non intervengano mutamenti di fondo nella nostra politica di commercio con l'estero, difficilmente si può contare, checché si faccia d'altro, su una rapida ripresa delle esportazioni.

Orbene, se si vuole che l'industria cotoniera cessi di regredire e cominci ad ascendere e possa quindi in misura crescente soddisfare le esigenze delle nostre popolazioni, è necessario capovolgere gli orientamenti seguiti finora dai gruppi a tendenza monopolistica e dall'Istituto cotoniero e seguire appunto una politica di produzione di massa a prezzi decrescenti, che incrementi i consumi interni, quindi la produzione e l'occupazione operaia e ponga con ciò le basi di una sana e duratura politica esportatrice. Ma per seguire tali orientamenti produttivi e dei prezzi è necessario avere presenti gli interessi dell'economia del Paese; e ciò comporta il trasferimento della direzione della politica produttiva e commerciale del settore, nonché quella degli investimenti, dalle mani dei gruppi a tendenza monopolistica a quella di tutti gli interessati, cioè a dire della generalità dei produttori e dei consumatori.

I presentatori della presente proposta di legge ritengono che ciò sia possibile trasformando radicalmente l'Istituto cotoniero italiano, facendo di esso un organismo capace di imprimere a tutto il settore produttivo orientamenti opposti a quelli imposti in passato e ora dai gruppi a tendenza monopolistica e ponendo perciò alla sua direzione i rappresentanti di tutte le categorie e di tutti i ceti interessati.

I presentatori della proposta di legge, nell'elaborare la proposta medesima, hanno tenuto presente una duplice esigenza: dare vita a un organismo di tipo nuovo, non avente nulla in comune con il vecchio strumento di tipo corporativo, e in grado di dare un nuovo indirizzo a tutta la nostra produzione cotoniera, e nello stesso tempo di assicurare a tutte le aziende produttrici, ma specie a quelle medie e piccole, la più piena autonomia e libertà di iniziativa.

I criteri fondamentali a cui la proposta di legge si ispira sono difatti: partecipazione alla direzione del nuovo Istituto cotoniero delle varie categorie di industriali (filatori.

tessitori, tintori, candeggiatori, ecc.) dei lavoratori, dei commercianti, dei consumatori e dei rappresentanti dei Ministeri più direttamente interessati; affidare all'Istituto funzioni che non ledano, e anzi assicurino la autonomia e la possibilità di iniziativa alle aziende produttrici e che nel medesimo tempo assicurino una politica degli investimenti, produttiva e dei prezzi rispondenti agli interessi generali e delle masse consumatrici, quindi, in definitiva, di tutti gli stessi produttori.

Si ritiene superfluo illustrare tutte le parti in cui la proposta di legge si articola: la lettura dei singoli articoli basta a chiarire il loro significato. È opportuno però esaminare brevemente le parti principali della proposta di legge, quelle cioè che fissano i compiti e le attribuzioni del nuovo Istituto cotoniero e che stabiliscono la composizione del suo Consiglio direttivo.

Circa i compiti che si vogliono assegnare al nuovo Istituto va precisato innanzitutto che essi non pongono il problema dell'intervento diretto nella vita delle singole aziende; essi mirano invece, attraverso le attività che l'Istituto deve svolgere, a fornire a tutte le aziende cotoniere, industriali e commerciali, dati, possibilità e mezzi atti a incrementare la loro vita produttiva e mercantile. Ma, oltre a ciò, l'Istituto dovrà, o per iniziativa propria o dietro sollecitazione di organi dello Stato elaborare proposte di provvedimenti che valgano ad adeguare la produzione cotoniera alle necessità del mercato interno e ad incrementare le esportazioni. Fra i compiti di rilievo che si vogliono dare all'Istituto vi è quello di contribuire a creare parità di condizioni fra tutti gli acquirenti del cotone grezzo, e l'altro di rilevare i costi medi delle varie fasi di lavorazione allo scopo di fornire al Comitato interministeriale dei prezzi dati il più possibile precisi per la fissazione dei prezzi dei filati; affidando tale compito all'Istituto si vuole impedire che i filatori, che fino ad ora hanno controllato tutto il settore cotoniero, possano continuare a imporre prezzi contenenti troppo elevati margini di guadagno, e si vuole perciò favorire la fissazione di bassi prezzi di vendita dei tessuti.

L'Istituto deve avere anche il compito di sollecitare l'introduzione di nuovi e più economici mezzi di produzione, però non solo in parte dell'industria, come avviene ora, ma in tutto il settore, in modo quindi che i perfezionamenti tecnici non si risolvano in beneficio dei soli gruppi maggiori, ed anzi nel crollo delle piccole aziende, ma

tornino a vantaggio di tutta la produzione e quindi anche dei consumatori. Nello stesso tempo, però, l'Istituto dovrà anche tenere presenti gli interessi dei lavoratori cotonieri e badare in primo luogo a che l'introduzione di nuovi mezzi di produzione non provochi diminuzione di maestranze; e a questo riguardo si vuole anche stabilire l'obbligo per le aziende di sentire il parere dell'Istituto prima di procedere a licenziamenti collettivi. D'altra parte, oltre che farsi promotore di proposte tendenti a favorire lo sviluppo della industria, l'Istituto dovrà essere interpellato dagli organi di Governo, quando questi vogliano adottare provvedimenti interessanti l'industria cotoniera, concessivi di facilitazioni creditizie, ecc.

Quanto alla composizione del Consiglio direttivo dell'Istituto, si propone che ne entrino a far parte, come già si è accennato, oltre che gli industriali delle varie branche (filatura, tessitura, candeggio, ecc.) anche i rappresentanti dei lavoratori; e avendo presente che il nuovo Istituto non dovrà avere più la caratteristica di organo corporativo, del Consiglio direttivo dovranno far parte anche i rappresentanti dei commercianti, nonché quelli dei consumatori e quindi quelli dei vari Ministeri più direttamente interessati. Di non facile soluzione è apparsa la questione circa la rappresentanza dei consumatori; è sembrato ai proponenti che la soluzione possa trovarsi mediante l'immissione nel Consiglio direttivo dell'Istituto dei rappresentanti delle cooperative di consumo, nonché di due sindaci, uno di un grande centro urbano, l'altro di un comune rurale compreso nelle aree depresse.

Queste, onorevoli colleghi, le caratteristiche fondamentali della proposta di legge che sottoponiamo al vostro esame.

Non possiamo non rilevare, nel concludere questa nostra illustrazione della proposta, che quanto sopra detto a proposito del processo involutivo subito dall'industria cotoniera, mostra come le strutture, su cui è venuta costruendosi questa nostra società italiana, non rispondano alle esigenze delle nostre popolazioni, siano queste riguardate sotto l'aspetto di lavoratori che di consumatori, e anzi siano di ostacolo alla soddisfazione dei loro stessi bisogni più elementari. Urge quindi rivederle, quelle strutture, e trasformarle nel senso di renderle più idonee, non già a garantire crescenti guadagni e incontrollato potere economico — e quindi politico — a pochi privilegiati come fino ad ora è avvenuto, bensì a offrire migliori e sicure possibilità di esistenza a

tutte le nostre popolazioni e a portarle a un più alto grado di civiltà. E per starcene al nostro assunto — la riforma dell'Istituto cotoniero vista come mezzo di sviluppo della nostra produzione cotoniera — ci pare appunto che questo ente, il quale nei lunghi decenni della sua esistenza è stato uno strumento volto ad aumentare i guadagni e il potere di poche grandi aziende filatrici — e perciò ha

contribuito a ostacolare lo sviluppo della produzione — possa, se trasformato nel senso voluto dalla presente proposta di legge, servire a incrementare la produzione e i consumi, a garantire l'occupazione a maestranze crescenti, a fare fiorire le piccole e medie aziende e i commerci, possa in sostanza, cioè, divenire uno strumento nuovo atto a promuovere migliori forme di vita.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291, e successive modifiche, concernenti il conferimento della personalità giuridica all'Istituto cotoniero italiano e la determinazione dei suoi compiti e degli organi e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento, nonché le norme di cui al regio decreto 29 marzo 1934, n. 512, e successive modifiche, sullo Statuto dell'Istituto cotoniero italiano, sono sostituite dalle norme contenute nella presente legge.

ART. 2.

All'Istituto cotoniero italiano è conferita personalità giuridica di diritto pubblico.

ART. 3.

L'Istituto cotoniero italiano ha per scopo di:

1º) provvedere in modo permanente alla conoscenza dello stato dell'industria cotoniera mediante periodiche rilevazioni statistiche alle quali tutti gli industriali filatori, tessitori e comunque trasformatori di cotone e di cotone misto ad altre fibre sono tenuti a concorrere;

2º) studiare le esigenze del mercato nazionale quanto a quantità, qualità e prezzi dei manufatti di cotone, allo scopo di fornire ai produttori e ai commercianti le notizie e i dati necessari per orientare la produzione e il commercio dei filati e dei tessuti;

3º) studiare le tendenze del mercato mondiale e le caratteristiche di ogni singolo mercato dei manufatti di cotone per fornire ai produttori e agli esportatori notizie e dati utili agli effetti dell'incremento delle esportazioni:

4°) stimolare il perfezionamento della tecnica produttiva ed effettuare gli studi e i rilievi a ciò necessari;

5°) vigilare sulle condizioni di lavoro degli addetti all'industria cotoniera;

6°) elaborare di propria iniziativa o dietro richiesta dei responsabili organi di governo o del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro proposte di provvedimenti di carattere generale, fiscale, finanziario e creditizio atti a:

a) adeguare i tipi, le qualità, le quantità e i prezzi della produzione cotoniera ai bisogni e alle possibilità del mercato interno;

b) diffondere l'introduzione di nuovi e più economici mezzi di produzione in tutte le aziende del settore, con speciale riguardo alle medie e piccole aziende;

c) incrementare le esportazioni di filati e di tessuti di cotone;

d) garantire la sicurezza e l'integrità fisica dei lavoratori, nonché la stabilità della loro occupazione;

7°) favorire l'approvvigionamento e la distribuzione delle materie prime mediante lo studio dei mercati e delle condizioni di approvvigionamento e mediante proposte di provvedimenti diretti a creare le condizioni per la migliore utilizzazione di tutte le possibili fonti di approvvigionamento, nonché a stabilire parità di condizioni per tutti gli acquirenti;

8°) rilevare i costi medi delle varie fasi di lavorazione e trasmettere i risultati delle rilevazioni fatte al Comitato interministeriale dei prezzi per la fissazione dei prezzi dei filati di cotone e di cotone misto con altre fibre;

9°) favorire la regolarità dei rapporti fra i vari settori della industria cotoniera, specie suggerendo proposte a favore delle medie e piccole aziende tessitrici e comunque trasformatrici di filati.

ART. 4.

I competenti organi di governo sono tenuti a sentire il previo parere del Consiglio direttivo dell'Istituto cotoniero italiano, di cui all'articolo 8, ogni qualvolta essi prendono provvedimenti interessanti la produzione, il commercio, l'esportazione e l'importazione di prodotti di cotone e misti, nonché provvedimenti concernenti concessioni e facilitazioni creditizie o altre a favore dell'industria cotoniera.

ART. 5.

Le ditte esercenti stabilimenti cotonieri sono tenute a sentire il previo parere del Consiglio direttivo dell'Istituto cotoniero italiano, di cui all'articolo 8, quando intendono:

a) procedere a licenziamenti collettivi di lavoratori per effetto di situazioni congiunturali e di trasformazioni aziendali;

b) chiudere temporaneamente o definitivamente uno o più stabilimenti.

ART. 6.

Ai mezzi finanziari per il funzionamento dell'Istituto cotoniero italiano si provvede mediante un'imposta di lire 2 per ogni chilogrammo lordo di cotone importato in bioccoli e in massa greggia o tinta, ovvero di cascame di cotone importato greggio o tinto, esclusi i « linters », nonché per ogni chilogrammo di altre fibre grezze o semilavorate cedute ad aziende cotoniere operanti nel territorio della Repubblica, ancorché tali aziende facciano parte delle stesse ditte fornitrici di dette fibre.

L'imposta a carico del cotone e dei cascami importati sarà riscossa dalla dogana all'atto dell'importazione di detti cotoni e cascami nel territorio della Repubblica, con le modalità che saranno stabilite dal Ministero delle finanze; l'imposta a carico delle ditte fornitrici di altre fibre sarà versata dalle stesse al Ministero delle finanze, con modalità dallo stesso stabilite, sulla base delle quantità fornite alle aziende cotoniere.

Il versamento all'Istituto cotoniero degli importi della predetta imposta avverrà secondo le modalità fissate dal Ministro delle finanze, sentiti i Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 7.

L'Istituto cotoniero italiano è retto da un Consiglio direttivo, il quale prende le deliberazioni opportune per il raggiungimento degli scopi previsti dalla presente legge e quindi attua le deliberazioni medesime.

Il Consiglio direttivo elegge tra i propri componenti il presidente e due vicepresidenti.

La rappresentanza dell'Istituto è devoluta al presidente e in sua assenza a uno dei vicepresidenti.

ART. 8.

Il Consiglio direttivo è composto di 23 membri designati come segue:

a) 2 dagli industriali filatori e con aziende a ciclo completo;

b) 2 dagli industriali tessitori puri;

c) 2 dagli industriali candeggiatori, tintori e stampatori puri;

d) 6 dalle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori tessili esistenti il giorno dell'entrata in vigore della presente legge; tali designazioni debbono avvenire in modo che ognuna delle predette organizzazioni sia equamente rappresentata;

e) 2 dalle associazioni dei commercianti e scelti uno fra i commercianti grossisti, l'altro fra i dettaglianti di tessuti;

f) 3 dalle organizzazioni cooperative, scelti fra i dirigenti delle cooperative di consumo e in modo che le organizzazioni cooperative a carattere nazionale esistenti il giorno dell'entrata in vigore della presente legge siano tutte rappresentate;

g) 2 sindaci, o loro rappresentanti, designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e scelti uno fra i sindaci di capoluogo di provincia con più di 200.000 abitanti e l'altro fra i sindaci di comuni rurali compresi nelle aree depresse;

h) 1 rappresentante, per ciascuno dei Ministeri dell'industria e commercio, del lavoro e della previdenza sociale, delle finanze e del commercio con l'estero.

I membri di cui alle lettere a), b), c), d), e), e f) vengono designati dalle rispettive associazioni e categorie.

Nel caso che taluna delle associazioni o delle categorie tenute a designare i propri rappresentanti non provveda alla designazione stessa, i Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto fra loro, provvedono alla designazione scegliendo possibilmente i designati fra gli appartenenti alle associazioni e alle categorie interessate.

Il Consiglio direttivo è nominato con decreto del Ministro dell'industria e commercio di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica due anni; essi sono revocabili su richiesta dell'associazione, della categoria o dell'ente che li ha designati.

In caso di vacanza, comunque verificatasi, nel corso del biennio, si provvede alla sostituzione relativa tramite designazione da parte dell'associazione, o categoria o ente

che aveva designato il consigliere cessato dalla funzione e con successivo decreto ministeriale come sopra specificato.

ART. 9.

Ai membri del Consiglio direttivo è dovuto, a titolo di rimborso spese, un'indennità di presenza alle sedute nella misura fissata dal Consiglio stesso.

Al presidente e ai consiglieri investiti di incarichi richiedenti un'attività permanente va devoluto un compenso nella misura fissata dal Consiglio direttivo.

ART. 10.

Oltre che prendere le misure per il raggiungimento degli scopi previsti dalla presente legge, il Consiglio direttivo amministra il patrimonio dell'Istituto, provvede alla nomina dei funzionari e alle eventuali revoche, ne determina gli emolumenti e i poteri, compila i bilanci preventivi e i resoconti consuntivi, elabora, approva e modifica i regolamenti dei vari servizi.

ART. 11.

Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente per iniziativa dello stesso o dietro richiesta di almeno un quarto dei consiglieri. L'invito per la convocazione viene diramato almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta. In caso d'urgenza si può provvedere con comunicazione telegrafica con due giorni di preavviso.

Per la validità delle sedute di prima convocazione è necessaria la presenza di due terzi dei consiglieri in carica; per le sedute di seconda convocazione, un terzo.

Il Consiglio delibera sugli argomenti di ordinaria amministrazione a maggioranza di voti dei membri presenti. Per l'approvazione e la modifica dei regolamenti inerenti ai vari servizi è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. In caso di parità di voti decide quello del presidente.

Il consigliere che senza giustificato motivo non intervenga a tre sedute consecutive sarà ritenuto dimissionario.

Il Consiglio direttivo deve essere convocato almeno ogni due mesi.

ART. 12.

La revisione dei conti viene effettuata da quattro revisori designati uno dal Ministro dell'industria e commercio, uno dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, uno dalle varie categorie degli industriali e uno dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

La nomina dei revisori viene fatta con decreto del Ministro dell'industria e commercio di concerto con il Ministro delle finanze.

I revisori hanno diritto di presenziare alle riunioni del Consiglio direttivo, alle quali devono essere invitati.

Le ispezioni dei revisori devono risultare da annotazioni sugli appositi registri dell'Istituto.

Gli emolumenti spettanti ai revisori vengono determinati con provvedimento del Ministro dell'industria e commercio di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 13.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio direttivo deve redigere e pubblicare una relazione sull'attività svolta dall'Istituto, nonché sull'andamento dell'industria cotoniera nell'anno solare chiusosi il 31 dicembre precedente.

ART. 14.

I bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi, di cui all'articolo 10, sono approvati dai Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e della previdenza sociale di concerto fra di loro. I rendiconti consuntivi, sottoscritti anche dai revisori, sono pubblicati in calce alla relazione di cui all'articolo 13.

ART. 15.

Delle riunioni del Consiglio direttivo è steso verbale da conservare agli atti dell'Istituto; copia di ogni verbale è rimessa ai Ministri, ai Consigli comunali e agli organi dirigenti delle associazioni e delle categorie che hanno designato o di cui fanno parte i componenti del Consiglio direttivo.

ART. 16.

Il giorno dell'entrata in vigore della presente legge decadono gli organi dirigenti dell'Istituto cotoniero in carica.

Per la messa in esecuzione delle norme contenute nella presente legge, il giorno stesso

della sua entrata in vigore il Ministro dell'industria e commercio, di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nomina un commissario provvisorio, a cui vengono demandate le funzioni spettanti al Consiglio direttivo previsto dalla presente legge.

Il commissario provvisorio durerà nella carica non più di sei mesi. Entro tale periodo dovrà essere nominato, nei modi previsti dalla presente legge, il Consiglio direttivo dell'Istituto, il quale entrerà in funzione il giorno stesso della sua nomina.